

# Proroga ravvedimento speciale

- Riferimenti:*
- Legge 29.12.2022 n. 197 (in G.U. 29.12.2022 n. 303) art. 1, commi da 174 a 178;
  - Legge 170/2023 di conversione del D.L. 132/2023.

## IN BREVE

*L'art. 3-bis ha disposto un ulteriore proroga del ravvedimento speciale, determinando il perfezionamento della regolarizzazione entro il 20 dicembre 2023.*

## ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI

Richiamiamo la nostra Circolare n. 4 del 9 febbraio 2023 per ricordare come la legge di bilancio n. 197/2022 aveva previsto la possibilità di regolarizzare le violazioni risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (in generale, 2021) e a periodi d'imposta precedenti entro il 31 marzo 2023, termine successivamente prorogato al 30 settembre 2023 dal D.L. 34/2023.

**Ora**, in sede di conversione, l'art. 3-bis del D.L. 132/2023, prevede che i soggetti, che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato la regolarizzazione, possono procedere alla stessa **entro il 20 dicembre 2023**, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, ossia:

- il versamento delle somme dovute in **un'unica soluzione** (non è più possibile effettuare il versamento in forma rateale);
- la rimozione delle irregolarità / omissioni.

Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi.

## AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con la Risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del ravvedimento speciale (art 21, D.L. n. 34/2023) ed ai criteri di individuazione delle violazioni cui si applica tale istituto.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che:

- con riferimento all'ambito di applicazione, sono regolarizzabili con tale istituto tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed a periodi precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. Ne consegue, quindi, che **sono escluse le violazioni commesse quando la dichiarazione risulta omessa, o relative ad imposte non periodiche** (imposta di registro o di successione);


- 
- per quanto riguarda l'indebito utilizzo di un **credito d'imposta**, con riferimento ai criteri di individuazione delle violazioni cui si applica il ravvedimento speciale, **rileva il momento di "commissione" della violazione sostanziale**, consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente e non quello di esposizione nell'apposito campo della dichiarazione annuale.

Ricordiamo inoltre che il ravvedimento speciale è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 ed è escluso per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Raffaella Merlotti  
LPG Advisors



Mario Spreafico  
Spreafico & Partners



**LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
☎ 0331 679192  
🌐 [www.lpgstudio.it](http://www.lpgstudio.it)  
CF/P.IVA 02212340125

**Spreafico & Partners Consulenti di Impresa**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
☎ 0331 679192  
🌐 [www.studiospreafico.it](http://www.studiospreafico.it)  
CF/P.IVA 03928430127